

Un po' di chiarezza dopo il dm 217/2023 sulle notificazioni per via telematica da parte degli avvocati

di Luigi VIOLA

Il [d.m. 217/2023](#) con entrata in vigore il 14.1.2024 ha modificato il [d.m. 44/2011](#).

Tra le modifiche a quest'ultimo, rileva qui per importanza l'abrogazione dell'art. 18 recante la disciplina sulle *Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati*.

Tale abrogazione potrebbe indurre a ritenere eliminata la facoltà/diritto degli avvocati di procedere a notificazione per via telematica: non è così perchè la materia della notificazione resta disciplinata dalla legge n. 53/1994, recante *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*, con particolare riferimento all'art. 3bis attualmente in vigore.

Inoltre, con avviso di rettifica pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.1.2024 sono stati reintrodotti i commi 4,5 e 6¹ dell'art. 18 del [d.m. 44/2011](#) contenente le regole tecniche del processo civile telematico².

Con l'occasione, si precisa anche che il nuovo art. 13 del [d.m. 44/2011](#) non modifica il limite orario per il deposito degli atti, che pertanto resta quello ordinario di mezzanotte.

¹ Così recitano:

4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

² Così Nicola Gargano.